SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957

(55ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1777) (*D'iniziativa del deputato Valsecchi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 687 701
BUSONI 700
DE LUCA, *relatore* 687
ZUCCA 700 701

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gervasi è sostituito dal senatore Roffi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Buizza e Sullo.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1777) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli senatori ricordano, la discussione del presente disegno di legge, iniziata in una precedente seduta, venne rinviata a seguito di alcuni dubbi insorti durante il dibattito su vari aspetti particolari del provvedimento e per dar modo, pertanto, di acquisire nuovi elementi alla Commissione, idonei a metterla in grado di pronunciare un giudizio più adeguato.

DE LUCA, *relatore*. Talune incertezze emerse nel corso della precedente seduta – o su segnalazione mia o dei senatori Busoni e Zucca o del rappresentante del Governo, senatore Buizza – consigliarono di sospendere la discussione del disegno di legge oggetto del nostro

esame, onde consentire ulteriori accertamenti. Per quanto di scarso valore sostanziale, ma interessante ai fini di una corretta formulazione del disegno di legge in discussione, una mia proposta, condivisa e sviluppata dal senatore Busoni, tendeva a precisare la posizione dell'E.N.I. nei confronti dell'antico Ente nazionale metano. Per l'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'E.N.I., l'Ente nazionale metano avrebbe cessato ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore di tale legge. A partire da quella data, il Consiglio di amministrazione sarebbe stato sciolto e le funzioni di carattere pubblico, il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente nazionale metano sarebbero stati attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi con una specie di successione *in universum ius*. Di conseguenza, l'amministrazione dell Ente metano veniva a confondersi con quella dell'Ente successore; l'attività relativa alla disciplina delle bombole rimaneva immutata, e l'Ente nazionale metano doveva intendersi e dirsi Ente nazionale idrocarburi, che lo aveva assorbito a tutti gli effetti

Altro motivo di perplessità, posto in evidenza dal senatore Zucca, derivava dal fatto che, mentre all'articolo 8 della legge 8 luglio 1950, n. 640, « utente » è definito colui il quale si è servito delle bombole per consumare il gas contenuto, facendo obbligo ai distributori di bombole e ai produttori di gas di ricevere dagli utenti le bombole vuote qualunque fosse il loro stato di manutenzione, all'articolo 10 di tale legge, che con il provvedimento in discussione si vorrebbe interpretare autenticamente, la medesima parola « utente » starebbe a significare il possessore, a qualunque titolo, di bombole, che ne trae un utile dall'uso, e non in dipendenza del consumo del gas contenuto nelle bombole stesse. L'intenzione del legislatore emerse, però, evidente ai fini interpretativi dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, nonostante il diverso significato della parola « utente » all'articolo 8 della legge medesima: tanto è vero che la Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 febbraio – 22 aprile 1954 e la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni riunite, con sentenza 20 aprile – 31 ottobre 1956, in ordine alla causa Società metano Roma contro E.N.I. ed Amministrazione finanziaria, accoglievano *in toto* le istanze dell'E.N.I. per quanto riguarda tale interpretazione. La Suprema Corte di Cassazione, pur rilevando che la parola « utente » sta, nella legge, ad indicare ora il consumatore del gas, ora il detentore delle bombole, considerò che, in base alla formulazione della legge medesima, esiste una stretta interdipendenza tra l'obbligo del corrispettivo posto a carico dell'utente dall'articolo 10 e la iscrizione nel registro degli utenti. E, poichè tale registro fu istituito sulla base delle schede presentate al momento del censimento delle bombole da chiunque le deteneva, per qualsiasi titolo, e, successivamente, delle denuncie obbligatorie di trasferimento del possesso delle bombole, la Suprema Corte di Cassazione concluse il giudizio sulla interpretazione del termine « utente », nel senso che per « utente » si doveva intendere chiunque possiede a qualsiasi titolo le bombole, per lo svolgimento della propria attività inerente al commercio del metano compresso.

Dopo di che, la necessità di una interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, potrebbe apparire superata, ed eliminato ogni dubbio in ordine al significato della parola « utenti » inserita nell'articolo 8, se non ci premesse il desiderio, una volta postici il compito di modificare una legge, di correggerne anche le mende, pur se divenute puramente formali, come nel caso in esame. È per soddisfare tale desiderio che propongo di modificare l'articolo 8 della legge 8 luglio 1950, n. 640, eliminando la parola « utenti » e sostituendola con la frase, più generale, e che non presta il fianco a interessate quanto cavillose interpretazioni: « I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere *da chiunque ad essi le presenti* le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione e debbono consegnare in cambio bombole punzonate ».

In conseguenza di tale modifica, propongo di mantenere all'articolo 10 della citata legge la parola « utenti », il cui significato già ritenuto non equivocabile dalla Suprema Corte di Cassazione, diviene limpido e indiscutibile. Vedremo in seguito, tuttavia, come qualche ulteriore precisazione non debba ritenersi del tutto superflua, così da determinare legislati-

vamente la interpretazione della parola « utenti », che ha dato finora luogo a varie, accanite e spossanti contestazioni giudiziarie.

Negli anni decorsi dall'entrata in vigore della legge 8 luglio 1950, n. 640, ad oggi si è dovuto constatare come, in mancanza di un aggravamento della posizione degli inadempienti al pagamento del corrispettivo dovuto dagli utenti delle bombole all'Ente nazionale metano, ora Ente nazionale idrocarburi, per il servizio di punzonatura, manutenzione valvole, sostituzione delle bombole divenute inservibili, e altri, tale pagamento veniva spesso trascurato, cosicchè l'E.N.I. si vide costretto a ricorrere quasi costantemente alla esazione coattiva. Con l'articolo 1 del disegno di legge in discussione, dopo una modificazione al secondo comma dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, reputata opportuna per precisare le modalità della richiesta e del pagamento del corrispettivo, si propone di aumentare tale corrispettivo – qualora non pagato da chi in obbligo entro il termine prescritto – di un quarto, salvo il dimezzamento della maggiorazione se la mora non si sia prolungata oltre quindici giorni dalla scadenza del termine.

Il rappresentante del Governo ha proposto di completare il quinto comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame con le parole « per costituire uno speciale fondo di riserva la cui destinazione sarà stabilita con delibera del Comitato di cui all'articolo 12, da sottoporsi alla approvazione dei Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio ». L'ultimo comma rimarrebbe invariato.

La proposta del rappresentante del Governo di costituire con i proventi delle penalità uno speciale fondo di riserva annulla e sostituisce la precedente, con la quale si destinavano all'Erario tali introiti e che avrebbe potuto dare la sensazione che si trattasse di un tributo. Oltre tutto, un tale modo di procedere nella approvazione del disegno di legge in discussione avrebbe potuto rappresentare un ostacolo formale per l'altro ramo del Parlamento. La costituzione di un fondo di riserva, la cui destinazione sarà stabilita con le modalità precisate, rappresenta dunque una soluzione accettabile dello sfruttamento dei maggiori introiti in quello che è un rapporto privatistico con riflessi di diritto pubblico.

Il rappresentante del Governo propone, altresì, di aggiungere all'articolo 1 del disegno di legge in esame un ultimo comma relativo alla riscossione coattiva del corrispettivo e delle maggiorazioni contemplato nell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, e che nel disegno di legge in discussione è stato omesso per evidente dimenticanza.

Il problema della interpretazione autentica dell'articolo 10, relativamente alla parola « utente », dovrebbe ora apparire chiara, particolarmente dopo che si è creduto opportuno di completare e precisare la definizione riferendo esplicitamente la qualità di utente a colui il quale è iscritto nel libro degli utenti.

In base a quanto già precisato nella precedente seduta, deve, inoltre, provvedersi a rettificare l'errore in cui si incorse in sede di coordinamento formale, allorchè, pur essendosi reintrodotto nel testo del disegno di legge in discussione un articolo 6-*bis*, divenuto poi articolo 7, si trascurò all'ultimo comma dell'articolo 11 di correggere il richiamo agli articoli 8 e 9, in richiamo agli articoli 9 e 10, dato che tali erano divenuti appunto gli articoli 8 e 9.

Un altro argomento importante è dato dalla constatazione che gli obbligati alla denuncia di trasferimento delle bombole, di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1950, n. 640, spesso trascurano di ottemperare alla procedura stabilita, assolutamente necessaria per la regolare tenuta del libro degli utenti. Ne consegue che l'Ente non ha spesso la possibilità di perseguire finanziariamente l'utente, perchè chi è divenuto insolvente ha ceduto la bombola ed il nuovo detentore non risulta iscritto nel registro degli utenti. Per rinvigorire l'obbligo di denuncia da parte dei contraenti della cessione di bombole, propongo di aggiungere all'articolo 3 un comma che regoli la ipotesi della mancata denuncia, comminando agli inadempienti l'aumento di un quarto dei corrispettivi comunque dovuti e non pagati per le bombole cedute, in una con l'obbligo solidale al pagamento di tali corrispettivi, della maggiorazione di un quarto e degli interessi di mora. Ed è, altresì, necessario specificare espressamente che, in mancanza della denuncia del trasferimento, l'E.N.I. iscrive d'ufficio il nuovo possessore nel registro degli utenti

Per quanto riguarda l'articolo 4, mi dichiaro favorevole alla proposta formulata dal rappresentante del Governo di portare da trenta a sessanta giorni il termine utile per regolarizzare la posizione debitoria degli utenti senza alcuna maggiorazione, salvi gli interessi di mora.

In ordine alla perplessità manifestata nel corso della discussione nella precedente seduta sulla natura del corrispettivo e delle maggiorazioni per gli inadempienti, *re melius perpensa*, ritengo non possano permanere dubbi, soprattutto dopo gli emendamenti proposti dal rappresentante del Governo, e da me condivisi. È pacifico che il rapporto tra l'E.N.I. ed i possessori di bombole è di carattere, quanto meno prevalente in larga misura, privatistico. L'E.N.I. presta un servizio agli utenti e gli utenti sono tenuti a versare un corrispettivo, commisurato al servizio. La maggiorazione di tale corrispettivo, se è un mezzo efficace per costringere gli obbligati a versarlo entro il termine stabilito, non può valere in alcun modo a mutare il carattere del rapporto. Tanto più che i relativi importi debbono essere versati nel fondo di cui all'articolo 13, naturalmente per entrare nel coacervo dei mezzi destinati alla prestazione dei servizi di cui al disegno di legge, sia pure come riserva.

Nei termini esposti, e salvo naturalmente la discussione dei singoli articoli, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

ZUCCA. Nel corso della laboriosa discussione, che portò all'approvazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, fu fatta presente la necessità di definire in modo preciso la figura dell'utente nell'uso delle bombole per metano. Il Sottosegretario di Stato Ziino dichiarò in quell'occasione che per « utente » doveva intendersi colui il quale ha rilasciato all'Ente metano la dichiarazione di possedere bombole, ed il senatore De Luca, per parte sua, ribadí che « utente » è colui che risulta tale presso l'Ente metano. Le preoccupazioni per la mancanza di una precisa definizione della figura dell'utente, emerse nel corso della discussione del 1950, permangono anche per il disegno di legge in esame, non essendo state fugate dalle chiarificazioni oggi fornite dal senatore De Luca. Non ritengo, infatti, si siano verificati fatti nuovi tali da giustificare la estensione della qualifica di « utente » a coloro che ne sono esclusi dalla legge 8 luglio 1950, n. 640. Sono attualmente in vigore leggi relative, ad esempio, agli utenti di caldaie a vapore. Applicando a tali leggi taluni criteri informatori del disegno di legge attualmente oggetto del nostro esame, si verrebbe a decretare che il contributo dovuto dall'utente di caldaie a vapore per spese di sorveglianza e utenza dovrebbe essere pagato anche da chi fornisce il carbone per le caldaie.

Non vi è, quindi, alcuna giustificazione convincente al proposito di estendere l'obbligo della contribuzione nel modo previsto dal disegno di legge in discussione; e tale convinzione è confortata dagli autorevoli pareri espressi nel corso della discussione del 1950, in particolare dal senatore Tamburrano, il quale propose di sostituire la parola « utente » con la parola « possessore ».

Sussiste, inoltre, la necessità di conoscere l'esatta portata delle spese di misurazione, di sorveglianza, indubbiamente inferiori rispetto a quelle del 1950.

Per tali ragioni, non sono convinto della necessità di varare una legge che, oltre tutto, ritengo possa turbare il particolare settore cui si riferisce. Di conseguenza, sono contrario alla approvazione del disegno di legge in discussione.

BUSONI. Le spiegazioni, che il senatore De Luca ha fornito nell'intento di sciogliere i dubbi affiorati nel corso della precedente seduta, non mi sembrano molto convincenti, anzi hanno suscitato in me maggiori perplessità. Non soltanto la configurazione dell'utente permane molto vaga, ma sono state, altresì, esposte concatenazioni di rapporti, che il senatore De Luca ha riassunto con una definizione affatto nuova, cioè di rapporto privatistico con riflessi di diritto pubblico. Si parla di pagamento di prestazioni e sembra vi siano introiti maggiori; infatti, si menziona un supero che dovrebbe andare all'Erario e che, invece, va a costituire un fondo speciale, che non si sa a cosa sia destinato, da chi e come. Non è possibile approvare un disegno di legge formulato con determinazioni tanto vaghe, quale, soprattutto, quella di un fondo mobile che diviene un fondo

segreto, di cui si conosce la costituzione, ma non lo sbocco.

Per tali ragioni, ritengo opportuno che sia rinviata la discussione del disegno di legge allo scopo di ottenere più convincenti chiarificazioni; ma forse è da proporre, a mio avviso la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

ZUCCA. Avanzo, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, formale proposta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, è stata avanzata proposta, sottoscritta dai senatori Zucca, Bardellini, Montagnani, Roffi, Busoni e Valenzi, perchè il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, la Commissione rimane priva di poteri deliberanti nei riguardi di questo disegno di legge, il cui esame proseguirà pertanto, in sede referente.

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.